

CONVENZIONE QUADRO

PER LA COLLABORAZIONE SCIENTIFICA, DIDATTICA E FORMATIVA NEL CAMPO DEGLI STUDI ECONOMICI E AZIENDALI

TRA

l'Università degli Studi di Ferrara (nel seguito indicata come UNIFE), con sede legale in Ferrara, Via Savonarola n. 9, C.F. 80007370382, P. IVA 00434690384, rappresentata dalla Rettrice Pro Tempore Prof.ssa Laura Ramaciotti o suo Delegato, nell'interesse del Dipartimento di Economia e Management (DEM),

E

l'Università degli Studi di Parma (nel seguito indicata come UNIPR), con sede legale in Parma, Via Università n. 12, P.IVA e C.F. 00308780345, rappresentata dal Rettore Pro Tempore Prof. Paolo Martelli o suo Delegato, nell'interesse del Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali (DSEA),

E

l'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia (nel seguito indicata come UNIMORE), con sede legale in Modena, Via Università n. 4, P.IVA 00427620364, rappresentata dal Rettore Pro Tempore Prof. Carlo Adolfo Porro o suo Delegato, nell'interesse del Dipartimento di Economia Marco Biagi (DEMB) e del Dipartimento di Comunicazione ed Economia (DCE),

E

l'Università Cattolica del Sacro Cuore, (nel seguito indicata come UNICATT), con sede legale in Milano, Largo Gemelli n. 1, C.F. & P.IVA 02133120150, rappresentata dal Rettrice Pro Tempore Prof. Elena Beccalli o suo Delegato, nell'interesse Dipartimento di Scienze Economiche e Sociali (DSES),

E

Alma Mater Studiorum Università di Bologna (nel seguito indicata come UNIBO), con sede legale in Bologna, Via Zamboni n. 33, P.IVA 01131710376, rappresentata dal Rettore Pro Tempore Prof. Giovanni Molari o suo Delegato, nell'interesse del Dipartimento di Scienze Economiche (DSE) e del Dipartimento di Scienze Aziendali (DISA),

RICHIAMATI

- l'analoga Convenzione quadro già stipulata tra UNIPR, UNIFE, UNIMORE, UNICATT, nel mese di settembre 2018;
- l'atto aggiuntivo alla Convenzione firmato nel mese di ottobre 2018 dalle predette Università e da UNIBO

PREMESSO

che le parti, nell'interesse dei Dipartimenti delle Università di cui in epigrafe hanno intenzione di consolidare e sviluppare una cooperazione stabile, sistematica e strutturata nel campo degli Studi economici e aziendali a fini scientifici, formativi e didattici

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Finalità della convenzione

Fine della convenzione è quello di confermare e rinnovare un rapporto stabile, sistematico e strutturato di confronto, scambio di informazioni, coordinamento e collaborazione fra le parti nel campo degli Studi economici e aziendali, con particolare riferimento ai seguenti ambiti: attività di ricerca scientifica; attività didattica (corsi di

perfezionamento, master, lauree triennali, lauree magistrali, alta formazione, alto apprendistato, dottorati); attività di consulenza e/o formazione commissionate.

Art. 2 – Oggetto della convenzione

Le collaborazioni di cui all'art. 1, da esplicitarsi mediante stipula di eventuali specifici accordi scritti tra le parti, potranno riguardare quanto di seguito specificato.

a) Collaborazione ricerca scientifica: mediante la promozione congiunta di studi e ricerche, di workshop, conferenze e seminari e/o attraverso la partecipazione congiunta a bandi regionali, nazionali e internazionali.

b) Collaborazione didattica: esplorando la possibilità di istituire corsi di perfezionamento, master, lauree triennali e magistrali, dottorati interateneo in comune. Per l'attuazione di progetti didattici congiunti, se risulterà necessario, le Parti consentiranno ai propri docenti di tenere insegnamenti nei corsi di laurea attivati dagli altri Atenei, nel rispetto delle norme e delle limitazioni presenti nelle leggi e nei regolamenti vigenti conformemente a quanto verrà stabilito negli accordi attuativi della presente convenzione quadro. In ogni caso sono salvaguardati i corsi già attivati dai Dipartimenti, salvo ulteriore diverso accordo.

c) Collaborazione attività consulenza e formazione commissionata: per lo svolgimento di attività di consulenze tecnico-scientifiche e di formazione a terzi focalizzate su temi specifici.

Le parti concorderanno in specifici accordi attuativi della presente convenzione quadro, anche in forma di corrispondenza tra i legali rappresentanti delle parti stesse o i soggetti all'uopo delegati, i contenuti e gli aspetti economici delle singole iniziative in cui si articolerà la collaborazione, tenendo conto delle esigenze, degli assetti organizzativi e delle specificità di ciascuna delle Parti e nel rispetto delle finalità istituzionali delle

stesse. Detti accordi potranno essere sottoscritti anche solo da alcune delle Parti firmatarie della presente convenzione, le quali si impegnano in ogni caso a rispettare gli impegni assunti con il presente atto anche nei confronti delle parti che non interverranno alla realizzazione del singolo progetto specifico.

Art. 3 – Adesione ad EmiliaLab

Per la progettazione e lo svolgimento delle attività descritte all'Art. 2, viene mantenuta in essere la Rete Interateneo EmiliaLab, istituita con la Convenzione firmata nel settembre 2018, di cui rimane in vigore il Regolamento di funzionamento, con le modifiche apportate nell'Allegato 1.

Art. 4 – Impegno di reciprocità

Per il conseguimento dei fini prefissati dalla presente convenzione, le cinque Università si impegnano a consentire, alle persone coinvolte nell'attività di collaborazione, l'accesso alle rispettive strutture, l'uso di attrezzature che si rendessero necessarie per l'espletamento dell'attività didattica e di ricerca, l'accesso ad archivi, biblioteche e servizi bibliotecari, nonché quant'altro fosse ritenuto utile per il raggiungimento dei fini, previsti dall'art. 1 del rapporto collaborativo. Il personale coinvolto nella collaborazione, nonché strutture, attrezzature, banche dati, archivi e biblioteche e servizi bibliotecari messi a disposizione delle Parti saranno individuati negli accordi attuativi della presente convenzione quadro.

Art. 5 – Utilizzazione dei risultati

Le Parti convengono che il regime e l'utilizzazione dei risultati, derivanti dagli studi e dalle ricerche svolti in attuazione della presente convenzione, saranno regolati da accordi specifici di attuazione. Le Parti comunque stabiliscono, quale principio

generale per i rapporti che deriveranno dalla presente convenzione, quello della libertà per le Università di pubblicare i risultati delle ricerche, salvo una dilazione della pubblicazione nel caso in cui ciò sia opportuno e/o necessario, con il solo obbligo di citare, nelle eventuali pubblicazioni, che essi sono scaturiti dalla collaborazione tra le Parti.

Art. 6 – Copertura assicurativa

Le cinque Università garantiscono la copertura assicurativa contro gli infortuni e per responsabilità civile verso i terzi del proprio personale strutturato impegnato nelle attività oggetto della presente convenzione.

Qualora le cinque Università dovessero riscontrare che il comportamento del proprio personale dia luogo a responsabilità verso terzi imputabili a colpa grave, valuteranno tutte le azioni a propria tutela nei confronti del soggetto coinvolto, eventualmente avvalendosi anche della facoltà di esercitare il diritto di rivalsa nei suoi confronti.

Art. 7 – Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

Al fine di garantire la tutela della salute e la sicurezza del personale universitario e dei soggetti incaricati ad esso equiparati, ai sensi dell'art. 2 comma 4° del Decreto 5 agosto 1998 n. 363, il personale dei Dipartimenti che opera presso una sede diversa da quella di appartenenza è soggetto alle disposizioni in materia adottate da quest'ultima.

Al riguardo, le parti concordano che quando il loro personale si reca presso le altre sedi per le attività di collaborazione, il datore di lavoro della sede ospitante, sulla base delle risultanze della valutazione dei rischi di cui al D.Lgs. 81/2008, da lui realizzata, assicura al suddetto personale, esclusivamente per le attività svolte in spazi di sua competenza, le misure generali di tutela della salute e della sicurezza e le misure

specifiche di protezione e prevenzione dei rischi, esclusa la sorveglianza sanitaria.

Il personale universitario dei Dipartimenti delle cinque Università e i soggetti ad esso equiparati sono tenuti alla osservanza delle disposizioni in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute dei lavoratori impartite dalla sede ospitante.

Art. 8 – Responsabili della Convenzione

Le cinque Università indicano quali propri referenti e responsabili scientifici della presente convenzione i Direttori dei propri Dipartimenti.

Art. 9 – Durata

La presente convenzione avrà la durata di sette anni dalla data della sua sottoscrizione e potrà essere rinnovata tramite accordo scritto. Ciascuna delle Parti potrà non aderire al rinnovo o comunque procedere al recesso anticipato dalla presente convenzione con un preavviso di almeno sei mesi. Il recesso si intenderà efficace all'inizio dell'anno accademico successivo a quello in cui è intervenuto. Le attività comuni ancora in essere al momento dell'efficacia del recesso devono essere proseguite fino al loro esaurimento e/o completamento. Qualsiasi modifica alla presente convenzione dovrà essere concordata tra le Parti ed avverrà mediante atto.

Art. 10 – Privacy

Le Parti si impegnano, reciprocamente, a trattare i dati personali di cui verranno a conoscenza durante l'esecuzione della presente convenzione nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, secondo quanto previsto dal Regolamento UE n. 679/2016 (di seguito il "Regolamento").

In particolare, garantiscono l'osservanza delle garanzie previste in favore degli

interessati, attraverso l'adozione di adeguate misure tecniche ed organizzative.

Le Parti, inoltre, si impegnano a fornirsi reciproca assistenza in relazione:

- alle richieste che dovessero pervenire dagli interessati ai sensi di quanto previsto dagli artt. 15-22 del Regolamento;
- alle eventuali procedure di valutazione di impatto del trattamento applicate ai sensi dell'art. 35 del Regolamento;
- alle richieste di cooperazione formulate dall'Autorità di controllo ai sensi dell'art. 31 del Regolamento.

Qualora il trattamento effettuato in esecuzione della presente convenzione dovesse prevedere il trasferimento dei dati in paesi terzi, la parte trasferente si farà carico di informare le altre, nonché di garantire che il trasferimento avvenga nel rispetto delle condizioni descritte negli artt. 44-49 del Regolamento.

Art. 11 – Controversie

Ogni controversia che dovesse insorgere tra le Parti in relazione alla interpretazione, esecuzione o risoluzione della presente convenzione e che non fosse possibile comporre amichevolmente sarà di esclusiva competenza del foro di Bologna.

Per l'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FERRARA:

LA RETTRICE Prof.ssa Laura Ramaciotti

Firmato digitalmente

Per l'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PARMA:

IL RETTORE Prof. Paolo Martelli

Firmato digitalmente

Per l'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA:

IL RETTORE Prof. Carlo Adolfo Porro

Firmato digitalmente

Per l'UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE:

LA RETTRICE Prof. ssa Elena Beccalli

Firmato digitalmente

Per l'ALMA MATER STUDIORUM UNIVERSITÀ DI BOLOGNA:

IL RETTORE Prof. Giovanni Molari

Firmato digitalmente

Allegato - 1 -

RETE INTERUNIVERSITARIA “EMILIALAB”

TRA

- Università degli Studi di Ferrara - Dipartimento di Economia e Management;
- Università degli Studi di Parma - Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali;
- Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia - Dipartimento di Economia Marco Biagi e Dipartimento di Comunicazione ed Economia;
- Università Cattolica del Sacro Cuore – Dipartimento di Scienze Economiche e Sociali;
- Alma Mater Studiorum Università di Bologna - Dipartimento di Scienze Economiche e Dipartimento di Scienze Aziendali,

REGOLAMENTO

Art. 1 – Finalità e Attività di EmiliaLab

EmiliaLab è istituita con l’obiettivo di instaurare un rapporto stabile, sistematico e strutturato di confronto, scambio di informazioni, coordinamento e collaborazione fra i Dipartimenti delle Università di cui all’epigrafe nell’ambito dei settori scientifici di interesse dei soggetti firmatari e quindi in particolare con riferimento alle discipline economiche e aziendali. In questo quadro, EmiliaLab promuove attività congiunte nel campo della ricerca scientifica, della didattica (corsi di perfezionamento, master, triennali, magistrali, alta formazione, alto apprendistato, Dottorati), della consulenza e/o formazione commissionata.

La Rete interateneo costituisce lo sviluppo dell’esperienza tra i Dipartimenti in epigrafe

al programma di collaborazione EmiliaLab e ha avuto sede amministrativa per un triennio presso il Dipartimento di Economia Marco Biagi di Modena e per un triennio (prorogato a causa della pandemia per un ulteriore anno) presso l'Università di Ferrara. Dal 2022 la sede amministrativa è presso l'Università di Parma.

Art. 2 – Sede amministrativa

La sede amministrativa di EmiliaLab sarà per il primo anno dalla data di sottoscrizione della Convenzione quadro presso l'Università di Parma (allo scopo di terminare il triennio di competenza) e sarà in seguito definita ogni tre anni, con meccanismo di rotazione, tra i Dipartimenti che aderiscono alla Rete. La sede amministrativa sarà presso il Dipartimento a cui afferisce il Direttore del Consiglio.

La sede amministrativa svolge il ruolo di segreteria organizzativa della Rete assicurando il supporto dell'attività dei suoi organi, organizzando le attività comuni e in particolare le sedute del Consiglio, predisponendo l'elaborazione del report annuale di sintesi delle attività nonché dell'utilizzo delle risorse e svolgendo le attività ufficiali di comunicazione.

Ai sensi della normativa vigente, la Rete non ha personalità giuridica autonoma ed entra a far parte dal punto di vista amministrativo e contabile del budget del Dipartimento sede amministrativa del Rete.

Art. 3 – Organi

Sono organi di EmiliaLab: (a) il Consiglio; (b) il Direttore; (c) Il Vicedirettore.

Art. 4 – Il Consiglio

Il Consiglio ha funzioni di indirizzo e coordinamento, indica i criteri generali per

l'utilizzazione delle risorse a disposizione di EmiliaLab, approva le richieste di finanziamento ed il piano generale delle attività, propone un eventuale contributo annuale di partecipazione alla Rete da parte dei Dipartimenti, delibera in merito alle richieste di entrata e uscita dalla Rete, approva il report annuale di sintesi delle attività e dell'utilizzo delle risorse finanziarie destinate alla Rete.

Il Consiglio è regolarmente costituito anche con composizione imperfetta. Il Consiglio viene convocato dal Direttore di EmiliaLab ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, e comunque non meno di quattro volte l'anno.

Il Consiglio è composto dai Direttori dei Dipartimenti (o loro delegati) e da un Docente nominato in rappresentanza di ciascuno dei Dipartimenti. Il Consiglio è presieduto dal Direttore di EmiliaLab, che provvede alla convocazione delle riunioni, all'indicazione dell'ordine del giorno e alle delibere. In caso di impedimento del Direttore, svolge le sue funzioni il Vicedirettore.

Art. 5 – Direttore e Vicedirettore

Il Direttore e il Vicedirettore vengono individuati dal Consiglio ogni tre anni, seguendo un meccanismo di rotazione, tra i Docenti dei Dipartimenti che aderiscono alla Rete. Il Direttore e il Vicedirettore durano in carica tre anni. Il Direttore di EmiliaLab, convoca il Consiglio e definisce l'ordine del giorno, predispose il piano generale delle attività, e cura le questioni finanziarie. Il Direttore, in caso di assenza o di impedimento temporaneo, è sostituito dal Vicedirettore per la durata dell'impedimento. In caso di dimissioni del Direttore, di suo trasferimento ad altra sede o di altro impedimento definitivo, il nuovo Direttore di EmiliaLab sarà individuato con le stesse modalità di cui al primo comma e resterà in carica per il residuo periodo del mandato. Per il periodo intercorrente tra la cessazione e il subentro del nuovo Direttore, le sue funzioni sono

temporaneamente svolte dal Vicedirettore del Consiglio.

Per il primo anno dalla firma della Convenzione Quadro il Direttore resterà presso il Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali dell'Università di Parma, per terminare il triennio di competenza.

Art. 6 – Durata e rinnovo

La Rete ha durata di sette anni, salvo diversa delibera adottata dal Consiglio con maggioranza qualificata dei 2/3 che deve indicare la nuova durata, e può essere rinnovata.

Art. 7 – Risorse e finanziamenti

La Rete dispone delle seguenti risorse finanziarie:

- a) eventuali finanziamenti a carico del bilancio degli Atenei;
- b) eventuale contributo quota annuale di partecipazione da parte dei Dipartimenti;
- c) finanziamenti ministeriali, di Enti locali o di altri Enti;
- d) quote degli introiti per contratti, convenzioni e prestazioni a pagamento;
- e) altri fondi comunque acquisiti ed accettati dal Consiglio, specificamente destinati alle attività della Rete.

Tali risorse saranno incassate dalla Sede amministrativa, che le acquisirà nel proprio bilancio secondo i propri regolamenti interni, e saranno utilizzate per la destinazione d'uso decisa dall'Ente finanziatore e comunque per le finalità della Rete.

Art. 8 – Nuove entrate in EmiliaLab

Altri dipartimenti, facoltà, centri di ricerca e istituzioni che condividano l'interesse per le attività di cui all'art. 1 possono chiedere di entrare in EmiliaLab, inviando

formalmente una domanda scritta al Direttore che presenterà e discuterà le domande al Consiglio. Il Consiglio a sua volta è chiamato ad esprimersi entro 30 giorni dal ricevimento della domanda con delibera a maggioranza qualificata dei 2/3.

Art. 9 - Collocazione dei beni all'atto della disattivazione

Nel caso di disattivazione della Rete, i beni strumentali eventualmente acquisiti durante l'attività con vincolo di destinazione alla Rete verranno distribuiti ai Dipartimenti partecipanti alla data della disattivazione, secondo richiesta e con modalità fra essi concordate e approvate dai rispettivi Organi competenti.

Art. 10 – Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto si rinvia alle disposizioni vigenti in materia.

Art .11 – Segretezza e Proprietà intellettuale

Le Università aderenti alla Rete si impegnano a non divulgare a terzi i dati e le informazioni espressamente qualificate come riservate e svelate da una parte all'altra nell'ambito della Rete, se non previo accordo tra le stesse. Su proposta del Consiglio, le Università aderenti concorderanno, di volta in volta, e secondo i rispettivi Regolamenti interni il regime della proprietà intellettuale sui risultati delle ricerche che verranno condotte nell'ambito delle attività della Rete o in adempimento di accordi e convenzioni.

Art. 12 – Tutela della salute e sicurezza sul luogo di lavoro

Le Università aderenti alla Rete sono tenute, per quanto di competenza, a rispettare quanto previsto dalla normativa vigente in tema di salute e sicurezza sul luogo di

lavoro.

L'Università ospitante si impegna ad adempiere nei confronti del personale e dei soggetti autorizzati all'accesso presso le proprie strutture agli obblighi previsti dal D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Art. 13 – Obblighi di riservatezza e tutela dei dati personali

Le Università convenzionate si impegnano a non divulgare all'esterno dati, notizie, informazioni di carattere riservato eventualmente acquisite dai relativi aderenti alla Rete a seguito e in relazione alle attività oggetto del medesimo ed espressamente qualificate come tali.